SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34/L

LEGGE 25 gennaio 2006, n. **29.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

06G0043

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 3/06/CONS).

06A01170

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. **30.**

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

Capo II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

Libertà professionale

1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

Art. 3.

Tutela della concorrenza e del mercato

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 4.

Accesso alle professioni

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Art. 5.

Regolazione delle attività professionali

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Regioni a statuto speciale

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

STORACE, *Ministro della salute*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132.

— La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 117 della Costituzione, vedi note alle premesse.

— L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così recita:

«4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Pre-

sidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

Note all'art. 2:

— L'art. 2229 del Codice Civile così recita:

«Art. 2229 *(Esercizio delle professioni intellettuali).* — La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato CE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e successive modificazioni:

«Art. 81. — 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;

a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e

a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.».

«Art. 82. — È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.».

«Art. 86. — 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».

Note all'art. 6:

— L'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, così recita:

«Art. 11. *(Attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).* — 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».

06G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2006.

Modificazioni al decreto 13 dicembre 2005 relativo al riconoscimento, al sig. Antunes Marques Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 13 dicembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Antunes Marques Ricardo in Brasile, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una materia, oggetto della prova attitudinale, inesatta;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 13 dicembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Antunes Marques Ricardo in Brasile, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla materia oggetto della prova attitudinale è integrato come segue: la frase «Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Architettura» è sostituita con la frase «Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Architettura tecnica».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2005.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01164

DECRETO 27 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Scoferta Rodica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Scoferta Rodica, nata a Drochia Popesti (Repubblica Moldova) il 30 aprile 1972, cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biolog rilasciato dalla Università di Stato di Moldova nel giugno 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Roma in data 24 novembre 2005 valido fino al 24 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Scoferta Rodica, nata a Drochia Popesti (Repubblica Moldova) il 30 aprile 1972, cittadina moldava, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) legislazione e deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

06A01135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione liscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a. e JT International Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette nelle classificazioni dei prezzi di cui alta tabella A), allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005:

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilite dalla tabella A) allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
AMADIS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS AZZURRE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS BIONDE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS BIONDE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS BIONDE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS CHIARE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS CHIARE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS CHIARE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS CLUB BIANCA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS D	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS D	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS D	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS G	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS G	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS G	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS P	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS P	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS P	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS ROSSE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS ROSSE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
MS ROSSE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS T	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS T	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MS T	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL AMBER KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL AZURE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL RED 100'S KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL RED KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
VICEROY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
VICEROY FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
VICEROY SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINFIELD 15's	Confezione astuccio da 15 pezzi	156,00	160,00	2,40
WINFIELD 15's BLUE	Confezione astuccio da 15 pezzi	156,00	160,00	2,40
WINFIELD 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00
WINFIELD 25's BLUE	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00
WINFIELD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINFIELD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
WINSTON BALANCED BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
WINSTON CLASSIC RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON FINE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 286

06A01303

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2006.

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative sull'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233, recante «Attuazione della direttiva n. 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 1934, recante: «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1999, recante «Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, recante «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;

Viste le norme CEI 3130, 3135 e 3135/A che recepiscono la norma EN 60079 - 10 riguardanti rispettivamente «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi pericolosi», «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi pericolosi - Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079 - 10» e «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di applicazione»;

Vista la norma EN 13617-1 2004 concernente «Petrol Filling Station - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispenser and remote pumping units» edita dal CEN;

Considerato che non esistono direttive specifiche o norme CEN/CENELEC che per ragioni di salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione stabiliscano requisiti di prestazione quantitativi del sistema di recupero dei vapori nelle operazioni di rifornimento di carburante del tipo benzina;

Vista la nota protocollo n. 5334/2002/SIAR del 23 dicembre 2002 del Ministero ambiente con la quale, per i motivi evidenziati nel punto precedente, sono stati confermati i livelli prestazionali dei sistemi di recupero vapori durante l'erogazione dei carburanti del tipo benzine nei distributori di carburante;

Rilevata la necessità di fornire opportuni chiarimenti in ordine all'utilizzo degli apparecchi e sistemi di prevenzione e di protezione, nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo antincendio di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto prescritto dalle direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Constatata l'opportunità di chiarire a tutti i soggetti interessati che con il recepimento della direttiva n. 94/9/CE decade definitivamente, a partire dal 1° luglio 2003, l'obbligo di approvazione di tipo per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta n. 260 dell'11 marzo 2003;

Espletata la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita da parte del datore di lavoro la documentazione tecnica di seguito specificata.

2. La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.

Art. 2.

1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 e soggetti all'approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, capo IV, art. 12, comma 1, nonché dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, punto 2.7.5, devono essere dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso.

2. La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente è ammessa dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, purché già immessi in commercio entro tale data.

Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3. — 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul prototipo. Sino alla emanazione di una specifica regola tecnica da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, oppure con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.

2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano od estero a ciò abilitato. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero dell'interno al quale il fabbricante deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e dalla certificazione di prova di cui al precedente comma 1.

3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere immessi in commercio in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla identificazione del dispositivo di recupero vapori e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorità. Documentazione e certificazioni devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.».

2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i sistemi recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti di omologazione ai sensi del presente decreto e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui all'art. 3, è sostituito dal seguente:

«1. I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto n. 18 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di liquidi di categoria A e B con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;

b) dispositivi per il recupero vapori omologati da parte del Ministero dell'interno, ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di categoria A;

c) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.».

Art. 5.

1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

2. Il punto 2.7.5 «Apparecchi di distribuzione automatici» del titolo II «Modalità costruttive» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, recante «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» è sostituito dal seguente:

«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica,

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanerà disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti devono essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.».

3. I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di:

a) marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE, né per la classificazione delle zone ad essi interne né per quelle esterne in cui saranno installati; l'eventuale marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la suddetta approvazione di tipo;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

4. I contenitori-distributori mobili, definiti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali contenitori-distributori mobili nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva n. 94/9/CE, né per la classificazione delle zone ad essi interne né per quelle esterne in cui saranno installati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A01136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 gennaio 2006.

Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in favore dei soci di alcune società cooperative. (Decreto n. 37757).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilità finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;

Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarietà»;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 268;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di € 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, nel corso del quale è stata confermata la necessità di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime 602/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;

Visti i verbali di accordo, stipulati in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le OO.SS. di settore, con i quali è stata concordata la necessità, per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Viste le istanze presentate dalle predette società, con le quali è stata richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale,

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00;

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli — preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 — ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità residue relative all'anno 2004;

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società;

Visto il prospetto riepilogativo concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento fino al 31 dicembre 2005, fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi;

Ritenuto di poter autorizzare il trattamento in questione in favore dei lavoratori dipendenti dalle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel citato prospetto, posto in allegato, e facente parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 779 soci lavoratori dipendenti dalle sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalità di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti:

1) Soc. Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., sede in Acireale (Catania), unità in Catania, per un numero massimo di 5 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 7 aprile 2005;

2) Soc. Coop.va CICA Service a.r.l., sede in Genova, unità in:

Genova, n. 48 lavoratori;

Alessandria, n. 12 lavoratori;

Savona, n. 15 lavoratori;

Imperia, n. 13 lavoratori,

per un numero massimo di 88 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Per 28 lavoratori dell'unità di Genova, la misura del trattamento è ridotta del 10%;

3) Cooperativa «F.T.P.», sede in Caserta, unità in Caserta, per un massimo di 14 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2005;

4) Cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.1., sede in Napoli, unità in Napoli, per un massimo di 22 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

5) Soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., sede in Civitavecchia (Roma), unità in Civitavecchia (Roma), per un massimo di 66 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

6) Soc. Cooperativa di Lavoro e Mutuo Soccorso fra i Portabagagli della Stazione Centrale di Firenze, sede in Firenze, unità in Firenze, per un massimo di 85 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

7) Soc. Coop.va Portabagagli - Stazioni Napoli - Mergellina - Campi Flegrei, sede in Napoli, unità in:

Napoli, n. 205 lavoratori;

Benevento, n. 1 lavoratore;

Salerno, n. 2 lavoratori,

per un massimo di 208 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2005;

8) Cooperativa Portabagagli Produzione e Lavoro C.P.P.L. a r.l., sede in Casciavola (Pisa), unità Casciavola (Pisa), per un massimo di 24 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

9) Soc. Coop.va Portabagagli a r.l., sede in Siracusa, unità in Siracusa, stazione ferroviaria, per un massimo di 16 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 15 giugno 2005;

10) Cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, sede in Roma, unità in Roma, per un massimo di 139 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

11) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S a r.l, sede in Torino, unità in Torino, per un massimo di 68 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 15 giugno 2005;

12) Cooperativa Portabagagli Facchini Manovali e Affini 2 «La Proletaria», sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), unità in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), per un massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

13) Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli, sede in Palermo, unità in Palermo, per un massimo di 10 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

14) CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti S.r.l., sede in Palermo, unità in:

Palermo, n. 10 lavoratori;

Catania, n. 4 lavoratori,

per un massimo di 14 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 30%, ad eccezione delle fattispecie indicate al punto 2 per la sola unità di Genova e al punto 14 per le unità di Palermo e Catania, per le quali la riduzione deve intendersi del 10%.

Art. 3.

Gli interventi disposti dall'art. 1, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 3.362.650,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni. nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: MANCINI

06A01163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2006.

Iscrizione dell'organismo denominato «Biozoo Srl», in Sassari, nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «Biozoo Srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Biozoo Srl» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Biozoo Srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Biozoo Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Biozoo Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01153

DECRETO 27 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003 con il quale il laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/

IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validità per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n 2568/91 allegato 2
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n 2568/91 allegato 9
Composizione degli acidi grassi	Reg. CEE n 2568/91 allegato 10B
Composizione e del contenuto di steroli	Reg. CEE n 2568/91 allegato 5
Numero di perossidi	Reg. CEE n 2568/91 allegato 3
Polifenoli totali	MI 051 rev 4 2005
Acido sorbico	Reg. CEE n 2676/90 allegato 22

06A01154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 27 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7878 del 29 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale

sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 dicembre 2005, dalle ore 10 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 93 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 27 dicembre 2005 dalle ore 10 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° febbraio 2006

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

06A01194

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 28 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7878 del 29 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 28 dicembre 2005, dalle ore 9,30 alle ore 10,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 10,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 92 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 28 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° febbraio 2006

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

06A01195

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 29 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7878 del 29 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 29 dicembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 91 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 29 dicembre 2005 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° febbraio 2006

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

06A01196

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 30 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7931 del 30 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 dicembre 2005, dalle ore 11,15 alle ore 12,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,15 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 94 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 30 dicembre 2005 dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° febbraio 2006

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

06A01197

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori, di cui alla delibera n. 118/04/CONS. (Deliberazione n. 2/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 gennaio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/

21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, e, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la determina n. 1/04 del 27 maggio 2004 recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2004 n. 132, e le successive determine n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05, pubblicate tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 197 del 23 agosto 2004, n. 36 del 14 febbraio 2005 e n. 145 del 24 giugno 2005;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2004, n. 241;

Vista la delibera n. 425/04/CONS del 9 dicembre 2004, recante «Sospensione dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS relativo all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)»;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/05/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 gennaio 2005, n. 16;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2005, n. 159;

Considerato che l'Autorità ha sin qui compiuto, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, le consultazioni pubbliche concernenti le proposte di provvedimento relative ai seguenti mercati: mercati dei servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (delibera n. 410/04/CONS); mercato al dettaglio dell'insieme minimo di linee affittate (delibera n. 411/04/CONS); mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (delibera n. 414/04/CONS); mercati dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (delibera n. 415/04/CONS); mercati della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (delibera n. 465/04/CONS); mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (delibera n. 30/05/CONS); mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (delibera n. 69/05/CONS); mercati dell'accesso a banda larga all'ingrosso (delibera n. 117/05/CONS); mercati all'ingrosso dei servizi di linee affittate per segmenti terminali e su circuiti interurbani (delibera n. 153/05/CONS); mercati all'ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (delibera n. 36/05/CONS);

Considerato che, all'esito delle risultanze delle consultazioni pubbliche, l'Autorità ha adottato gli schemi di provvedimento relativi ai mercati dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (nella riunione di Consiglio del 16 settembre 2005), ai mercati dell'accesso a banda larga all'ingrosso (nella riunione di Consiglio del 29 settembre 2005), ai mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (nella riunione di Consiglio del 5 ottobre 2005), ai mercati all'ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (nella riunione di Consiglio del 5 ottobre 2005), ai mercati all'ingrosso dei servizi di linee affittate per segmenti terminali e su circuiti interurbani (nella riunione di Consiglio del 18 ottobre 2005), al mercato al dettaglio dell'insieme minimo di linee affittate (nella riunione di Consiglio del 23 novembre 2005) e ai mercati della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (nella riunione di Consiglio del 28 novembre 2005);

Considerato che i predetti schemi di provvedimento sono stati notificati alla Commissione europea e alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, e contestualmente trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi degli articoli 8 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, per acquisire i rispettivi pareri;

Considerato che per alcune analisi di mercato i contributi pervenuti in occasione delle consultazioni pubbliche determinano la necessità di ulteriori complessi approfondimenti istruttori, anche in relazione a taluni elementi aggiuntivi sottoposti all'attenzione dell'Autorità, e per i mercati relativi vanno valutati anche gli impatti dell'evoluzione tecnologica;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 118/04/CONS e successive modificazioni, al fine di completare gli adempimenti inerenti ai procedimenti in corso;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. Il termine di conclusione dei procedimenti istruttori, di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 118/04/CONS, successivamente prorogato con le delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005 e n. 373/05/CONS del 22 giugno 2005, è ulteriormente prorogato di centoventi giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A01186

DELIBERAZIONE 1º febbraio 2006.

Atto di indirizzo sull'informazione in materia di raccolta delle firme per la promozione del *referendum* popolare, relativo al testo di legge costituzionale, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1º febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

Considerato che nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l'iniziativa della raccolta delle firme per la promozione del *referendum* popolare relativo al testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005;

Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del *referendum* popolare che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che l'art. 7, comma 3, dello stesso testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l'informazione relativa ai temi della raccolta delle firme per la promozione del *referendum* popolare avente ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione» si svolga nell'osservanza dei principi indicati;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale sono invitate a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento della raccolta delle firme per la promozione del *referendum* avente ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione», osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli, 1º febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A01266

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Liquidazione contributi prima assistenza, autonoma sistemazione e spese per la sistemazione a carico del comune. (Ordinanza n. A/29).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha

dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 che ha prorogato lo stato di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici fino al 31 dicembre 2006;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi con ordinanze commissariali n. A/1 del 18 dicembre 2003, n. A/4 del 19 aprile 2004 e n. A/9 del 9 agosto 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui il Commissario ha approvato le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara» e ha tra l'altro previsto un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di € 15.000,00, poi elevato dal Commissario con succesdsiva ordinanza A/8 del 5 agosto 2004 a € 35.000,00 al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il rientro medesimo;

Visto che con ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara;

Vista la nota prot. n. 49124 e la documentazione allegata inviata il 7 dicembre 2005 dal comune di Carrara per la richiesta del saldo del contributo di prima assistenza pari a € 27.747,88;

Richiamata la nota commissariale protocollo n. 120/21730/10.3.2. del 29 luglio 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese di prima assistenza alla popolazione;

Vista la nota prot. 131PC 2005 trasmessa il 12 ottobre 2005 con cui il comune di Carrara ha indicato i nuclei familiari evacuati nel periodo dal 1º luglio 2005 al 30 settembre 2005 e quantificato in € 3.600,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione;

Considerato che ai fini della liquidazione il comune ha dato atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allegato alle suddette note la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2;

Considerato inoltre che altri nuclei familiari evacuati non hanno trovato un'autonoma sistemazione e sono ancora alloggiati in strutture messe a disposizione dal comune di Carrara a proprie spese;

Preso atto che con la ordinanza n. A/2 il Commissario delegato ha stabilito che per tale ultima tipologia di spese, dopo la data della medesima ordinanza n. A/2 (28 gennaio 2004), il rimborso al comune sarebbe avvenuto nei limiti di importo previsti per il contributo per l'autonoma sistemazione;

Vista la richiesta prot. 134PC 2005 di € 5.100,00 da parte del comune di Carrara per le spese sostenute per l'alloggio dei nuclei familiari evacuati che non hanno trovato sistemazione autonoma per il periodo giugno-agosto 2005, oltre alla documentazione per la rendicontazione delle predette spese indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2del 20 ottobre 2005;

Verificata quindi dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione richiesta ai fini della liquidazione dei contributi sopra specificati;

Ritenuto pertanto di procedere in base alle suddette richieste alla liquidazione a favore del Comune di Carrara della somma complessiva di € 36.447,88 per i nuclei evacuati di cui € 27.747,88 a saldo del contributo di prima assistenza, €3.600,00 per l'autonoma sistemazione e € 5.100,00 a rimborso delle spese per la sistemazione a carico del comune;

Ordina

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara, come descritto in premessa, l'importo complessivo di € 36.447,88 di cui:

a) € 27.747,88 a saldo del contributo di prima assistenza;

b) € 3.600,00 per consentire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione;

c) euro 5.100,00 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato autonoma sistemazione per i periodi indicati in premessa;

2. Di imputare la suddetta liquidazione sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del P.C.M. n. 3325/2003;

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 gennaio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A01123

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si comunica che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 febbraio 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Claudio Bucci - Via Antonio Arcioni n. 6 - Roma

06A01302

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19385-XV.J(3729) del 10 gennaio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «P/N 30903889» è provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Meridiana S.p.A. con sede in Olbia (Sassari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria — gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19386-XV.J(3721) del 10 gennaio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «PIN 30903852» è provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Meridiana S.p.A. con sede in Olbia (Sassari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria - gruppo «A», dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

06A01125 - 06A01125-*bis*

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita dello Spirito Santo», in Cassino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita dello Spirito Santo», con sede in Cassino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santissimo Salvatore - Santa Maria Assunta - San Germano Vescovo, con sede in Cassino (Frosinone).

06A01158

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di S. Antonio di Padova», in Cassino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita di S. Antonio di Padova», con sede in Cassino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, con sede in Cassino (Frosinone).

06A01159

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di San Rocco e del Santissimo Rosario», in S. Giorgio a Liri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita di San Rocco e del Santissimo Rosario», con sede in S. Giorgio a Liri (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Giorgio Martire, con sede in S. Giorgio a Liri (Frosinone).

06A01160

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita dell'Immacolata Concezione», in Sant'Elia Fiumerapido

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita dell'Immacolata Concezione», con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santa Maria La Nova, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone).

06A01161

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in San Vittore del Lazio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in San Vittore nel Lazio, (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santa Maria della Rosa, con sede in San Vittore del Lazio (Frosinone).

06A01162

Assunzione della nuova denominazione della «Congregazione delle Suore Oblate Ospitaliere di Santa Maria Nuova», in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, la «Congregazione delle Suore Oblate Ospitaliere di Santa Maria Nuova», con sede in Firenze, ha assunto la nuova denominazione di «Congregazione delle Suore Oblate Ospitaliere Francescane», con sede in Firenze.

06A01156

Approvazione del trasferimento della sede della «Casa Generalizia delle Suore di San Carlo di Lione», in Frascati

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene approvato il trasferimento della sede della «Casa Generalizia delle Suore di San Carlo di Lione», da Frascati (Roma) a Roma.

06A01157

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 3 febbraio 2005 recante «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi».

Nell'estratto del decreto n. 557/PAS.XVJ/2/63/2004-CE/8 del 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2005, relativo alla classificazione di un manufatto esplosivo, dove è scritto «"CE del Tipo" n. 25 59 1 del...», leggasi: «"CE del Tipo" n. 29 59 01 del...».

06A01152

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º febbraio 2006

Dollaro USA	1,2092
Yen	142,22
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,384
Corona danese	7,4646
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68060
Fiorino ungherese	251,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8151
Corona svedese	9,2352
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,279
Franco svizzero	1,5538
Corona islandese	76,00
Corona norvegese	8,0585
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3356
Nuovo leu romeno	3,6138
Rublo russo	34,0300
Nuova lira turca	1,6030
Dollaro australiano	1,6042
Dollaro canadese	1,3782
Yuan cinese	9,7471
Dollaro di Hong Kong	9,3813
Rupia indonesiana	11281,84
Won sudcoreano	1163,37
Ringgit malese	4,5351
Dollaro neozelandese	1,7624
Peso filippino	62,975
Dollaro di Singapore	1,9656
Baht tailandese	47,389
Rand sudafricano	7,3797

Cambi del giorno 2 febbraio 2006

Dollaro USA	1,2066
Yen	143,04
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,513
Corona danese	7,4654
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67880
Fiorino ungherese	250,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8175
Corona svedese	9,2835
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,371
Franco svizzero	1,5555
Corona islandese	76,34
Corona norvegese	8,0505
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3300
Nuovo leu romeno	3,6055
Rublo russo	34,0080
Nuova lira turca	1,6030
Dollaro australiano	1,6029
Dollaro canadese	1,3786
Yuan cinese	9,7262
Dollaro di Hong Kong	9,3604
Rupia indonesiana	11281,71
Won sudcoreano	1173,30
Ringgit malese	4,5229
Dollaro neozelandese	1,7557
Peso filippino	62,852
Dollaro di Singapore	1,9708
Baht tailandese	47,480
Rand sudafricano	7,3826

Cambi del giorno 3 febbraio 2006

Dollaro USA	1,2061
Yen	143,05
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,524
Corona danese	7,4646
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67910
Fiorino ungherese	251,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8330
Corona svedese	9,2780
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	37,365
Franco svizzero	1,5549
Corona islandese	75,96
Corona norvegese	8,0225
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3330
Nuovo leu romeno	3,6072
Rublo russo	34,0030
Nuova lira turca	1,5970
Dollaro australiano	1,6037
Dollaro canadese	1,3821
Yuan cinese	9,7221
Dollaro di Hong Kong	9,3565
Rupia indonesiana	11228,79
Won sudcoreano	1170,10
Ringgit malese	4,5162
Dollaro neozelandese	1,7482
Peso filippino	62,355
Dollaro di Singapore	1,9696
Baht tailandese	47,506
Rand sudafricano	7,3328

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01301-06A01300-06A01299

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Nocciola Romana» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori nocciole della provincia di Viterbo con sede in Viterbo, via Matteotti n. 73, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «NOCCIOLA ROMANA»

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La denominazione d'origine protetta «Nocciola Romana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie *Corylus avellana* cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, le quali, siano presenti almeno per il 90% nell'azienda.

Sono ammesse altre cultivar nella misura massima del 10%.

La «Nocciola Romana» deve rispondere alle caratteristiche merceologiche di seguito indicate:

Tonda gentile romana:

forma della nocciola in guscio: subsferoidale con l'apice leggermente a punta;

dimensioni della nocciola in guscio: non uniformi con calibri variabili da 13 a 22 millimetri;

guscio: di medio spessore, di color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e numerose striature evidenti;

seme: medio-piccolo, di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo più ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio;

perisperma: di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura;

tessitura: compatta e croccante;

sapore ed aroma: finissimo e persistente.

Nocchione:

forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale;

dimensioni medie della nocciola in guscio: comprese tra 13 e 25 mm;

guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente;
seme: medio - piccolo, con fibre presenti in misura medio - elevata;
perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione;
sapore ed aroma: finissimo e persistente.

In entrambi i casi la resa alla sgusciatura è compresa tra il 28 e il 50%.

Ogni partita non deve presentare una percentuale di marcio occulto superiore al 3%.

Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca. In particolare deve essere assente ogni sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo, caratteristico delle nocciole acerbe. Alla masticazione le nocciole si devono presentare croccanti, ossia devono fratturarsi al primo morso senza cedevolezza, e devono avere tessitura compatta, senza vuoti interni. Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione di lavorazione e di confezionamento della «Nocciola Romana» è compresa nei sottoelencati comuni delle province di Viterbo e Roma:

a) nella provincia di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo;

b) nella provincia di Roma: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le condizioni dei noccioleti vocati alla coltura della «Nocciola Romana» devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire le specifiche caratteristiche di qualità al prodotto che ne deriva:

1) i terreni devono essere sciolti, freschi, tendenzialmente acidi e ricchi di sostanza organica;

2) i sesti d'impianto e le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e «monocaule», con variazione compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti;

3) per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale;

4) la produzione massima della «Nocciola Romana» in coltura specializzata irrigua è di 4 T/ettaro, in asciutto è di 3 T/ettaro;

5) le modalità di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Tali modalità devono essere atte a garantire la qualità del prodotto; non è consentita la raccolta precoce sull'albero poiché questo è un fattore limitante della qualità e di danneggiamento della pianta. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 agosto al 15 novembre;

6) lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in locali ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto con una umidità non superiore al 6%;

7) le operazioni di lavorazione delle nocciole e sgusciatura dovranno essere effettuate in condizioni sanitarie corrette;

8) per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura e il condizionamento, o la sola calibratura e condizionamento nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La coltura del nocciolo risale sin dal «...1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno». Martinelli in «Carbognano illustra».

Nel 1513 pare che il consumo di «Nocchie» rallegrasse la mensa del Papa Leone X («Storia del carnevale romano» Clementi).

Nel catasto del 1870 risultano già censiti in quell'anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di nocciolleto, sotto la dizione di «Bosco di Nocchie».

Nel 1946 la superficie investita a nocciolo era di 2.463 ha in coltura specializzata e 1.300 in coltura promiscua e nel 1996 ammontava a ben 17.511 ha.

Nell'arco di questi secoli il paziente, tenace e competente lavoro dell'uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione di questa coltura, lo dimostrano anche numerose sagre paesane che si svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati tradizionalmente con la nocciola, quali: spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette.

La zona di produzione della «Nocciola Romana» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del nocciolo.

Le varietà di nocciolo si adattano bene alle condizioni podologiche dell'areale di cui all'art. 3, in quanto il suolo dei monti Cimini e monti Sabatini è caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi elastici eterogenei.

I terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione è di norma acida e/o sub acida.

Per quanto riguarda le condizioni climatiche i livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4º - 6º C e di medie delle temperature massime di 22º - 23º C, con precipitazioni annuali pari a 900 - l200 mm di pioggia.

La mitezza dell'inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio - febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura.

Questi parametri conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche.

Art. 7.

Strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della «Nocciola Romana» e il confezionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di juta e rafia adatti ai vari livelli di commercializzazione del peso di grammi: 25 - 50 - 250 - 500 e chilogrammi: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000.

b) per il prodotto sgusciato in confezioni o contenitori di juta, rafia, buste combivac, buste combivac-alu e cartoni idonei ad uso alimentare del peso di grammi: 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500 e chilogrammi: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000.

Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Nocciola Romana» e «Denominazione di origine protetta», oltre agli estremi necessari alla individuazione della ragione sociale e dell'indirizzo del confezionatore, dell'annata di produzione delle nocciole contenute e del peso lordo e netto all'origine. Non sarà consentito utilizzare, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

Art. 9.

Logo della denominazione

Il logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti caratteristiche: fondo di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero «Nocciola Romana» e in basso a semicerchio la scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola è di colore marrone chiaro e al centro della nocciola il disegno del palazzo dei papi di Viterbo di colore avana giallino.

Le caratteristiche del logo sono le seguenti:

fondo colore avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 0;

il bordo marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0;

foglie colore verde pantone 355 con bordo colore nero;

nocciola con bordo nero e colore marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0;

fondo nocciola marrone chiaro pantone 132;

palazzo dei Papi di Viterbo di colore avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 5;

scritta «Nocciola Romana» di colore nero carattere times;

scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero carattere times grassetto.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP Nocciola Romana anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizioni che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP Nocciola Romana riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A01155

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo ai decreti dirigenziali di riclassificazione dei prodotti fitosanitari

In applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, «Attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, relative alla riclassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modifiche, sono stati emanati decreti dirigenziali che hanno rettificato i decreti del 15 giugno 2005, 23 giugno 2005 e 30 giugno 2005 i cui allegati sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 ottobre 2005, n. 233.

Inoltre sono stati predisposti altri decreti con i quali è stata attribuita la nuova classificazione di pericolo in applicazione della norma citata per i prodotti fitosanitari già autorizzati.

Per quanto concerne i prodotti fitosanitari autorizzati con la precedente etichetta, si confermano le date e le modalità indicate nei singoli decreti di riclassificazione, come di seguito riportato:

«Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, presenti nel magazzino del titolare delle autorizzazioni, del produttore o dell'importatore è consentito fino al 30 gennaio 2006.

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007».

Vengono pertanto pubblicati gli allegati dei decreti dirigenziali sopra citati, nei quali sono definite le specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza).

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AAKO B.V. - P.O.BOX 205-3830 AE Leusden (Olanda)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11769	OVNI XL	N	Pericoloso per l'ambiente	R 51-53	S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGFORM LTD - Maidenstone Heath- Blundell Lane - SO31 1AA Bursledon - Southampton (Regno Unito)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11121	FITOBEN	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40136 Bologna

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	4980	HORMO-TAL				S 2-13-20-21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRIM S.r.l. - Strada maggiore, 70 - 40100 Bologna

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12339	AGROXYL PB				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRIMIX S.r.l. - V.le Città d'Europa, 681 - 00144 Roma

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11859	CIAK	N	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61
2	11016	IRAM 025	Xi, N	IRRITANTE, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 41-50-53	S 2-13-20/21-26-39-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRIMPORT S.p.a. - Via Piani, 1 - 39100 Bolzano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11880	ALLISAN AGRI 5-F				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRIMPORT S.p.a. - Via Piani, 1 - 39100 Bolzano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11919	EKORAM IDRO SC	Xn; N	Nocivo; Pericoloso per l'ambiente	R 20-41-51-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROCAL CHEMICALS S.L. - Placa de Garriga, 2 - 08190 Sant Cugat del Valles BARCELLONA (Spagna)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9915	HYDROFLOW	Xi - N	Irritante - Pericoloso per l'ambiente	R 41-51-53	S 2-13-20/21-26-29-39-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROSOL S.R.L. - Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11967	DIPYLON EC	Xn	NOCIVO	R 36/37/38-52-53-63	S 2-13-20/21-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. - Via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11992	SILENT				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. - Via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12026	AWARD	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 25-50-53	S 1/2-13-20/21-29-36/37-45-60-61
2	11896	CHARGE	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
3	11909	SONNE SC	N	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 51-53	S 2-13-20/21-29-61
4	11803	TEAM WG	Xi	IRRITANTE	R 43-52-53	S 2-13-20/21-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AMBECHEM LTD - 433 Chester Road, Old Trafford – M169HA MANCHESTER (Regno Unito)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10199	NUCOP DG	Xn;N	Nocivo, pericoloso per l'ambiente	20/22-50-53	2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AMBECHEM LTD - 433 Chester Road, Old Trafford – M169HA MANCHESTER (Regno Unito)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9802	ZETARAM 50 DF	Xn;N	Nocivo, pericoloso per l'ambiente	22-41-50-53	2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BASF ITALIA S.P.A. - Via Marconato, 8 – 20031 Cesano Maderno (MI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6575	CYCOCEL 5 C TOP	Xn	Nocivo	21/22	S 2-13-20/21-36/37-46
2	9462	WING	Xi; N	Irritante, Pericoloso per l'ambiente	R 38-43-50-53-66-67	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BROMOTIRRENA S.r.l. - Via della Stazione, 128 - 04022 Fondi (LT)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10412	FOSFINA - BT Mg	F,T+, N	Facilmente infiammabile, Molto Tossico, Pericoloso per l'ambiente	R 15/29-28-50	S 1/2-13-20/21-22-28-36/37-43-45-60-61
2	11742	FOSFINA - BT Mg - V	F,T+, N	Facilmente infiammabile, Molto Tossico, Pericoloso per l'ambiente	R 15/29-28-50	S 1/2-13-20/21-22-28-36/37-43-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BROMOTIRRENA S.r.l. - Via della stazione, 128 - 04022 Fondi (LT)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6142	METILTIRRENA	T, N	Tossico, Pericoloso per l'ambiente	R 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68	S 1/2-13-20/21-36-45-59-61
2	8062	BROMURO P-BT	T, N	Tossico, Pericoloso per l'ambiente	R 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68	S 1/2-13-20/21-36-45-59-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CEREXAGRI ITALIA S.R.L. - Bivio Aspro, Zona Industriale, Piano Tavola – 95040 Belpasso (CT)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6720	PENNSTYL 25 PB	Xn, N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20/21/22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHEMIA S.P.A.- Strada Statale 255, km 46 – 44047 S. Agostino (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	2911	FUNGICLOR 50 PB				S 2-13-20/21
2	11216	FITOSAN TRE				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHEMIA S.P.A.- Strada Statale 255, km 46 – 44047 S. Agostino (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11952	CLIPPER	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
2	11621	BIOXAN	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
3	2742	DISERBANTE TOTALE	O; Xn; N	COMBURENTE; NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 9-22-51-53	S 2-13-17-20/21-29-36/37-46-61
4	12294	EVVIVA	N	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 51-53	S 2-13-20/21-29-61
5	12382	RASCAL	N	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 51-53	S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHEMIA S.P.A.- Strada Statale 255, km 46 – 44047 S. Agostino (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11862	LOBBY	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-38-51-53-63-65-66-67	S 2-13-16-20/21-29-36/37-46-61-62
2	11931	MANZEB 75 WG	Xi	IRRITANTE	R 37-43	S 2-13-20/21-36/37-46
3	11978	PINTOR	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. - Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 ROMA

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8176	WEEDAGRO COMPLEX	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20/21/22-41-43-51-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-61
2	4287	WEEDAGRO D	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20/21/22-38-41-43-51-53	S 2-13-16-20/21-26-29-36/37/39-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L. - Via Riccardo Gigante, 18/20 – 00143 ROMA

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8690	DANADIM	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20/22-43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61
2	11773	DIMISTAR	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20/22-43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9807	Strale				S 2-13-20/21
2	10701	cumeta sc	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 41-43-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37-46-60-61
3	10658	keeper 8-64	Xi	Irritante	R 37-43	S 2-13-20/21-24-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11630	Vebiziram	T+ ; N	MOLTO TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-26-37-41-43-48/22-50-53	S 1/2-13-20/21-28-29-36/37-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	4088	MICOSIN F30	T+ ; N	MOLTO TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-26-37-41-43-48/22-50-53	S 1/2-13-20/21-28-29-36/37-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DOW AGROSCIENCES B.V. - Aert Van Nestraat, 45 ROTTERDAM (Olanda)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	3768	SCLEROSAN 50				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. - Via Pontaccio, 10 – 20121 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	7103	Cymozate M	Xi, N	Irritante, Pericoloso per l'ambiente	R 37-43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA ERREGI S.R.L. - Corso Massimo D'Azeglio, 112 – 10126 TORINO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10621	ARBOKILL	Xi	IRRITANTE	R 43-52-53	S 2-13-20/21-24-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L. - Viale V. Emanuele II, 64 – 24100 BERGAMO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11100	ARTAL 75 WP	Xn	NOCIVO	R 40-52-53	S 2-13-20/21-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA FERTIPLANT S.R.L. - Via C. De Giorgi, 93 – 73100 LECCE

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11940	OLIDIM 40	Xn	Nocivo	R 10-20/21/22-38	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA FIELD FARM S.R.L. - Via Colle dell'Ara, 25 - 66100 CHIETI

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11615	PHYTON 27	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 36/38-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA FMC CHEMICAL SPRL - Boulevard de La Plaine, 9/3 – 1050 BRUXELLES (Belgio)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10943	MARSHAL 5 G	N	Pericoloso per l'ambiente	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61
2	11757	SHERIFF 5 GR	N	Pericoloso per l'ambiente	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61
3	11288	SPI 5 G	N	Pericoloso per l'ambiente	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. - Avenida Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Valles - Barcellona (SPAGNA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11259	BLIN FRE	Xi	IRRITANTE	R 36/37/38	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. - Avenida Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Valles - Barcellona (SPAGNA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11481	CURENOX 50 MICRO	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
2	11134	VIRONEX R	Xn, N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20/22-43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA IQV Italia Srl - Via del Progresso, 2 - 00065 Fiano Romano (RM)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11771	BLIN EXA	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61
2	11914	VALLETILE 48 EC	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20/22-36/37/38-50-53-65-66-67	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA IQV Italia Srl -Via del Progresso, 2 - 00065 Fiano Romano (RM)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11910	CURENOX MICRO TINTO	Xn, N	NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA ISAGRO S.P.A. - Via Caldera, 21 – 20153 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9010	RAMEZIN COMBI WG	Xi; N	Irritante; Pericoloso per l'ambiente	R 43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA ISAGRO BIOFARMING SRL Via Felice Casati, 20 - 20124 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10673	NOLEP 32	Xi	Irritante	R 43	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. - Avenue Louise, 480 bte. 12 – B 1050 Bruxelles (Belgio)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10324	NEMATHORIN 10 G	Xn - N	Nocivo - Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-43-51-53	S 2-13-20/21-24-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA ITAL AGRO S.R.L. - F. Juvarra, 10/A – 10122 TORINO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9212	EXICA	Xi	Irritante	R 43-52-53	S 2-13-20/21-24-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Manica Spa - via dell'Adige, 4 (loc. Borgo Sacco) – 38058 Rovereto (TN)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11878	CUPROSPOR 50 PB	Xn ; N	NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
2	10942	MAXIRAM 50 PB	Xn ; N	NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Margarita International - Rua Do Bom Jesus, 18 3 esq. – 9050028 Funchal (PORTOGALLO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11939	RIBALT 5 F				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI Snc - V.le del Lavoro, 3 – 36050 Gambugliano (VI),

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10838/PPO	DIGOTAN	Xi-N	IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
2	5564	SEVITAN	Xn	NOCIVO	R 40	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Nufarm Gmbh & Co. KG - S. Peter Strasse, 25 – P.O. Box 21 – A-4020 Linz (AUSTRIA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11569	CUPROXAT S.D.I.	N	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 50-53	S 2-13-20/21-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Panzera Sas Via Regione Olmi, 78 10041 Carignano (TO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6473	TALPAX	Xi;O	Irritante;Comburente	R 8-36/37/38	S 2-13-16-20/21-36/37-41-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Ratticida Veneta di Farlenga M. e G. & C.S. Via del Bersagliere, 29 37123 Verona

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	5901	TALPACID	O, Xi	Comburente, Irritante	R 8-36/37/38	S 2-13-16-20/21-36/37-41-46

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Rocca Frutta Srl - via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11381	DICLOROC 50 PB				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Rocca Frutta Srl - via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11973	CUSCO	N	pericoloso per l'ambiente	51-53-66-67	S 2-13-20/21-29-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sariaf Spa - via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	2929	DICLOR 50				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sariaf Spa - via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10564	SUPERBA	Xi	IRRITANTE	R 36-52-53	S 2-13-20/21-36/37-46-61
2	3873	BASICAP	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SCAM VIA BELLARIA , 164-41010 S. MARIA MUGNANO (MO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8823	CUPROSCAM MIX BLU	Xn; N	Nocivo; Pericoloso per l'ambiente	20-37-43-50-53	2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SCAM VIA BELLARIA , 164-41010 S. MARIA MUGNANO (MO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12040	GROCER SC	Xi	Irritante	43-52-53	2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SCAM VIA BELLARIA , 164-41010 S. MARIA MUGNANO (MO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11424	SCLEROTVEISS				2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sepran Sas - via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	2909	FUNGICLOR 4P				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Siapa Srl - via Felice Casati, 20 – 20124 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	1891	MARISAN 50 PB				S 2-13-20/21
2	1893	MARISAN 4 PS				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Simar S.r.l. Vicolo della Tromba, 15 27026 Garlasco (PV)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11987	PIRESIM	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 36/38-42/43-51-53	S 2-13-20/21-23-29-36/37-46-61-63

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SIPCAM SPA - Via Carroccio, 6 - 20123 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10493	RUNNER M 22	Xi - N	Irritante - Pericoloso per l'ambiente	R 41-50-53-66-67	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SIPLAST S.p.A. via Gambitta Conforto-C.da S.Lucia 98071 Capo D'Orlando (ME)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11539	SIPLAST ROOTGUARD				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SIVAM - Via Scarlatti 30 - 20124 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6305	DICLORSAN 50 PB				S 2-13-20/21
2	6074	DICLORSAN PS				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SUNCHEMICAL Snc via Calzolara, 1-40053 BAZZANO (BO)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11656	ANTIRUST				2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Tecniterra Srl - Via Bronzino, 19 – 20133 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9811	STARTEC	T; N	Tossico; Pericoloso per l'ambiente	R 10-20/21-25-38-50-53	S 2-13-16-20/21-29-36/37-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Tecniterra Srl - Via Bronzino, 19 – 20133 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11988	TRADE 125	Xn;N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	10-38-51-53-63-65-66-67	2-13-16-20/21-29-36/37-46-61-62

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Tecniterra Srl - Via Bronzino, 19 – 20133 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10731	TECNIKUR				S 2-13-20/21
2	0784	TELGOR 40	Xn	Nocivo	R 10-20/21/22-38	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Tecomag Srl - via S. Onofrio, 13 – 41043 Formigine (MO),

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12067	CIPER	Xi, N	IRRITANTE, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61
2	11927	RISET	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 21/22-36/37-40-50-53-65-66-67	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61-62

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12254	FUNGITER 50				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Valent Biosciences - Parc d'Affaires de Crecy 2, rue Claude Chappe 69370 St. Didier (FRANCIA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	7970	BIOBIT PB	Xi	IRRITANTE	R 43	S 2-13-20/21-36/37-46

06A01116

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirosint»

Estratto determinazioneAIC/N n. 30 del 20 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TIROSINT rilasciata alla società A.M.S.A. s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Passeggiata Di Ripetta n. 22, cap 00186, codice fiscale 00539640482, è apportata la seguente modifica:

è autorizzata la modifica del condizionamento primario da: flacone (vetro bruno tipo I, sigillato con tappo in polietilene bianco tipo «child-proof») a: blister (pentapharm aclar$_r$ /alluminio pentapharm aclar$_r$ è costituito da omopolimero di cloruro di polivinile e da omopolimero di policlorotrifluoroetilene).

In sostituzione della confezione: «50 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse (Codice A.I.C. n. 034368011) viene autorizzata la confezione: «50 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse (Codice A.I.C. n. 034368050).

In sostituzione della confezione «100 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse (Codice A.I.C. n. 034368023) viene autorizzata la confezione: «100 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse (Codice A.I.C. n. 034368047).

Confezione: «50 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse A.I.C. n. 034368050 (in base 10), 10SUKL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: IBSA lnstitut Biochimique SA stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte n. 13 (produzione, confezionamento e controllo prodotto finito); Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), Strada Statale Appia n. 46/48 (produzione confezionamento e controllo prodotto finito); Laboratoire M. Richard stabilimento sito in Saulce Sur Rhone, Rue De Progres (produzione confezionamento e controllo prodotto finito); Geymonat S.p.A. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2 (produzione, controllo e confezionamento del prodotto finito); IBI Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. stabilimento sito in Aprilia (Roma), via Di Fossignano n. 2 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Laboratoire Charlon stabilimento sito in Francia, Aubenas (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa da 50 mcg contiene:

principio attivo: Tiroxina sodica 50 mcg pari a tiroxina 48,62 mcg;

eccipienti: Fosfato di calcio bibasico diidrato 103,5 mg; Sodio carbossimetilamido 5 mg; Magnesio stearato 1 mg; Cellulosa microcristallina 5 mg; Talco 5 mg; Acido citrico 2,8 mg; Amido di mais quanto basta a 140 mg.

Confezione: «100 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse A.I.C. n. 034368047 (in base 10), 10SUKH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: IBSA lnstitut Biochimique SA stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte n. 13 (produzione, confezionamento e controllo prodotto finito); Pierrel Farmaceutici S.p.A. stabilimento sito in Capua (Caserta), Strada Statale Appia n. 46/48 (produzione confezionamento e controllo prodotto finito); Laboratoire M. Richard stabilimento sito in Saulce Sur Rhone, Rue De Progres (produzione confezionamento e controllo prodotto finito); Geymonat S.p.A. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S.Anna n. 2 (produzione, controllo e confezionamento del prodotto finito); IBI Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. stabilimento sito in Aprilia (Roma), via Di Fossignano n. 2 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Laboratoire Charlon stabilimento sito in Francia, Aubenas (controlli microbiologici)

Composizione: Ogni compressa da 100 mcg contiene:

principio attivo: Tiroxina sodica 100 mcg pari a tiroxina 97,24 mcg;

eccipienti: Fosfato di calcio bibasico diidrato 103,5 mg; Sodio carbossimetilamido 5 mg; Magnesio stearato 1 mg; Cellulosa microcristallina 5 mg; Talco 5 mg; Acido citrico 2,8 mg; Amido di mais quanto basta a 140 mg;

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «50 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse A.I.C. n. 034368050 (in base 10), 10SUKL (in base 32);

classe di rimborsabilità: resta confermata la classe «A»;

prezzo: invariato.

Confezione: «100 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse A.I.C. n. 034368047 (in base 10), 10SUKH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: resta confermata la classe «A»;

Prezzo: invariato;

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 034368050 «50 mcg compresse» 2 blister da 25 compresse - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

06A01211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi Hp»

Estratto determinazione A.I.C./N/ n. 31 del 20 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GONASI HP, rilasciata alla Società A.M.S.A. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22, 00186 - Roma, Italia, codice fiscale 00539640482, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione «500 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (codice A.I.C. 003763137) viene autorizzata la confezione «500 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763202);

in sostituzione della confezione «125 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (codice A.I.C. 003763152) viene autorizzata la confezione «125 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763226).

Confezione: «500 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 003763202 (in base 10), 03LV02 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: lbsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.A.- Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.P.A. - Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company - Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.r.l - Vimodrone (Milano), via B. Buozzi, 15 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A.- 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 500 U.I.

eccipienti: lattosio 20 mg.

Ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «125 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 003763226 (in base 10), 03LV0U (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.A.- Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest SpA - Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company - Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.r.l - Vimodrone (Milano), via B. Buozzi, 15 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A. - 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 125 U.I.;

eccipienti: lattosio 20 mg.

Ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: nel bambino: criptorchidismo, ipogonadismo, eunucoidismo, ipogonadotropico. Nella donna: amenorrea primaria e secondaria, ipoplasia ovarica, menometrorragia, aborto ricorrente, minaccia d'aborto, infertilità anovulatoria, sterilità da deficiente ovogenesi. Nell'uomo: azoospermia, oligoastenospermia, astenospermia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 003763202 - «500 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

classe: «C» (invariata).

Confezione: A.I.C. n. 003763226 - «125 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A» (invariata);

prezzo ex factory (Iva esclusa): 0,47 euro (invariato);

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 0,78 euro (invariato).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 003763202 - «500 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763226 - «125 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levotonal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 27 del 20 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. (codice fiscale 00274990100) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Bazzano, 14 - 16019 - Ronco Scrivia - Genova.

Medicinale: LEVOTONAL.

Confezione A.I.C.

029049018 - 10 compresse 7,5 mg (sospesa);

029049020 - 10 fl. orali 10 ml 7,5 mg + t.ser (sospesa).

È ora trasferita alla società: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29, 20149 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhophylac»

Estratto determinazione UPC4206 del 25 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zlb Gmbh Fur Arzneimittelzulassungen, con sede in Eldagsenerstrasse, Springe, Germania.

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 mcg/2 ml;

A.I.C. n. 036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 mcg/2 ml.

È ora trasferita alla società: Zlb Behring Gmbh, con sede in Emil Von Behring Strasse 76, Marburg, Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Ratiopharm Italia».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 42 del 27 gennaio 2006

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza, 270, 20128 - Milano, Italia.

Medicinale: DELORAZEPAM RATIOPHARM ITALIA;

Variazione A.I.C.: rettifica alla determinazione A.I.C. n. 239 del 16 maggio 2005.

Visti gli atti d'ufficio, alla determinazione A.I.C. n. 239 del 16 maggio 2005 concernente la variazione dell'autorizzazione del medicinale Delorazepam Ratiopharm Italia, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 035998018 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998020 - «1 mg compresse divisibili» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998032 - «2 mg compresse divisibili» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998044 - «0,1% gocce orali» flacone 20 ml;

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005, il paragrafo relativo alla descrizione delle confezioni è rettificato come segue:

da A.I.C. n. 035998044 - «0,1 % gocce orali» flacone 20 ml;

a A.I.C. n. 035998044 - «1 mg/ml gocce orali» flacone 20 ml.

06A01213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Merck Generics».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 43 del 27 gennaio 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano, Italia.

Variazione A.I.C.: rettifica alla determinazione A.I.C. n. 580 del 18 ottobre 2005.

Visti gli atti d'ufficio, alla determinazione A.I.C. n. 580 del 18 ottobre 2005 concernente la variazione dell'autorizzazione del medicinale Ceftazidima Merck Generics, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 036604015 - «250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036604027 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036604039 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036604041 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036604054 - « 2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2005, il paragrafo relativo alla denominazione del medicinale è rettificato come segue:

da Ceftazidime Merck Generics;

a Ceftazidima Merck Generics.

06A01214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 44 del 27 gennaio 2006

Medicinale: AZITROCIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 156 Km 50, 04010 - Borgo San Michele - Latina, Italia.

Variazione A.I.C.: rettifica della determinazione A.I.C. n. 549 del 23 settembre 2005.

Visti gli atti d'ufficio, alla determinazione A.I.C. n. 549 del 23 settembre 2005 concernente la variazione dell'autorizzazione del medicinale Azitrocin, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 027897014 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897115- «avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027897127 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino (sospesa),

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 2005, il paragrafo relativo alla descrizione delle confezioni è rettificato come segue:

da A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg (sospesa);

a A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg (sospesa).

06A01216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalorex».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 48 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800, 04010 - Sermoneta - Latina.

Medicinale: NALOREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 025969039 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 025969041 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse (sospesa);

È ora trasferita alla società: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a. (codice fiscale 01286700487) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 67 - Tosco Romagnola, 50018 - Frazione Granatieri-Scandicci - Firenze.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01210

Revoca dell'autorizzazione alla produzione della specialità medicinale alla società officina Doppel Farmaceutici S.r.l., in Piacenza.

Con la determinazione n. aM - 10/2006 del 18 gennaio 2006 è stata revocata - su richiesta della società - l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per l'officina Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza - Stradone Farnese 118.

06A01199

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Uricozyme» e «Urokinase Choay».

Con la determinazione n. aR.M.57/D1 del 24 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

URICOZYME:

IM lV 3 flac. liof. + 3 f.solv.;

A.I.C. n. 024622019;

UROKINASE CHOAY:

«100.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 025718026;

«300.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025718038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo France (rappresentata in Italia dalla ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

06A01198

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

Determinazione

Con la determinazione n. aR.M.576/D2 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CROMATONFOLIN:

IM 1 fl liof 50 mg + f solv 5 ml - A.I.C. n. 027186030;

10 compresse 15 mg - A.I.C. n. 027186055.

NEO CROMATON:

10 fl. orali/T. serbatoio 4 mg - A.I.C. n. 023850086;

IM 10 f. liof.4 mg + 10 f. 2 ml - A.I.C. n. 023850098;

STREPTOMICINA SOLFATO MENARINI:

IM 1 flac.no + 1 f. solv. - A.I.C. n. 026034013.

MENCICLINA:

16 capsule - A.I.C. n. 020097046.

CEFQUATTRO:

IM EV 1 flac. 0,5 g + 1 f. solv - A.I.C. n. 029088010;

IM EV 1 flac. 1 g + 1 f. solv - A.I.C. n. 029088022.

LAXIDIL:

«5 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033096013.

OSTEOTONINA:

«50 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 siringhe - A.I.C. n. 025213048;

«100 U.I/ml soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 siringhe - A.I.C. n. 025213051;

«200 U.I./dose spray nasale, soluzione» 1 flacone da 12 spruzzi con valvola a dosaggio - A.I.C. n. 025213152;

«400 U.I./2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone multidose - A.I.C. n. 025213164.

AMPIPLUS:

12 capsule - A.I.C. n. 022396016;

IM IV 1 flac + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 022396030;

BB IM IV 1 flac + 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 022396042;

IM IV 1 fl. 1 g + 1 f. solv. 4 ml - A.I.C. n. 022396055.

MENSISO:

IM IV 1 fiala 1 ml 50 mg - A.I.C. n. 023612017;

IM IV 1 fiala 1,5 ml 75 mg - A.I.C. n. 023612029;

IM IV 1 fiala 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 023612031.

COLEMEN:

12 bustine polvere OS 10 g - A.I.C. n. 025834019.

ZETACEF LIS:

1 fl 250 mg + 1 f. solv 2 ml - A.I.C. n. 024825010;

1 fl 500 mg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 024825022;

1 fl 1000 mg + 1 f solv 3,6 ml - A.I.C. n. 024825034;

1 fl 2000 mg + 1 f solv 4 ml - A.I.C. n. 024825046.

ADOBIOL:

«5» 50 confetti 5 mg - A.I.C. n. 025287018;

«10» 50 confetti 10 mg - A.I.C. n. 025287020.

NON ACID:

granulato g 150 - A.I.C. n. 017048012;

50 compresse masticabili - A.I.C. n. 017048024;

30 bustine g 5 - A.I.C. n. 017048036.

ZETACEF:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 024709014;

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 024709026;

sospensione estemp. 100 ml - A.I.C. n. 024709038;

8 compresse 1000 mg - A.I.C. n. 024709040.

CEFAMEN:

IM 1 flac liof 250 mc + solv - A.I.C. n. 025094018;

IM 1 flac liof 500 mg + solv - A.I.C. n. 025094020;

IM 1 flac liof 1 g + solv - A.I.C. n. 025094032;

EV 1 flac 1 g + f solv 10 ml - A.I.C. n. 025094044;

EV 1 flac 2 g + f solv 20 ml - A.I.C. n. 025094057.

BENZIL PENIC. POTAS. MENARINI:

IM 1 fl polv. 1000000 UI + f solv - A.I.C. n. 026434011;

CEFOPER

«250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 1 ml - A. I.C. n. 025270012;

«500 mc/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 025270024;

EV 1 fl 2000 mg - A.I.C. n. 025270051.

NEO AMPIPLUS:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 025770114;

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025770126;

BB sospensione os 100 ml - A.I.C. n. 025770140;

lattanti gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 025770153;

EUZYMINA:

BB 1 grado soluzione os 100 g - A.I.C. n. 000401024;

SULMEN:

AD 20 compresse - A.I.C. n. 024687016;

BB 20 compresse - A.I.C. n. 024687028;

flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 024687030.

ELICODIL:

14 compresse 400 mg - A.I.C. n. 032083014;

28 compresse 400 mg - A.I.C. n. 032083026;

56 compresse 400 mg - A.I.C. n. 032083038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

06A01202

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Magnevist enteral» e «Echovist».

Con la determinazione n. aR.M.3/D 4 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

MAGNEVIST ENTERAL:

«938 mg/100 ml soluzione per uso orale e per uso rettale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 029057015;

ECHOVIST:

«200»flac. 3 g + flac. 13,5 ml 20% + disp. sosp. ev;

A.I.C. n. 027874027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering AG (rappresentata in Italia dalla ditta Schering S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

06A01201

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.518/D5 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

LOPERYL:

30 capsule 2 mg - A.I.C. n. 023769033.

MEDIC BLUE:

«2% shampoo» flacone da 80 g - A.I.C. n. 032330019.

SKILAR:

polvere aspersoria 30 g - A.I.C. n. 023606104;

pomata dermatologica 30 g - A.I.C. n. 023606116;

latte dermatologico 30 g 1% - A.I.C. n. 023606128.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta J.C. Healthcare S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

06A01204

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.3/D6 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BORNAMID:

«polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone 3 g + 1 flacone solvente 13,5 ml al 20% dispositivo di prelievo - A.I.C. n. 029264013.

REOMEDIN:

«0,100 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 027183033;

«0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 0,5 ml - A.I.C. n. 027183045.

OPAREN:

«2,5 g polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala + 1 perforatore + 1 siringa - A.I.C. n. 033704014;

«4 g polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala + 1 perforatore + 1 siringa - A.I.C. n. 033704026.

MICROLUT:

«0,03 mg compresse rivestite» 35 compresse - A.I.C. n. 023791015.

FERROFOLIN SIMPLEX:

«40 mg soluzione orale» 15 flaconi 15 ml - A.I.C. n. 020796088.

CORSAN:

«5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025722051.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A01203

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.57/D7 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

AEROTEC.

Inalatore automatico 200 dosi A.I.C. n. 027918010;

Autohaler 100 mcg/er 400 dosi A.I.C. n. 027918022.

ANDISAL.

30 compresse 500 mg A.I.C. n. 028016018;

30 compresse 750 mg A.I.C. n. 028016020.

CHENOSSIL.

«250 mg capsule rigide» 20 capsule rigide A.I.C. n. 023203058;

«250 mg capsule rigide» 30 capsule rigide A.I.C. n. 023203060;

«250 mg capsule rigide» 40 capsule rigide A.I.C. n. 023203072.

DEXIDE.

50 capsule 500 mg A.I.C. n. 023660018.

ERCEFURYL.

20 capsule 200 mg A.I.C. n. 026347017;

BB sospensione OS 100 ml A.I.C. n. 026347031.

FLECTADOL.

«200 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine A.I.C. n. 022620241;

«0,6 g supposte bambini» 10 supposte A.I.C. n. 022620254;

«1,30 supposte adulti» 10 supposte A.I.C. n. 022620266.

FOLIPLUS.

«15 mg compresse» 10 compresse A.I.C. n. 028056012;

«15 mg polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconcini A.I.C. n. 028056024;

«100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone A.I.C. n. 028056036;

«200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone A.I.C. n. 028056048;

«350 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone A.I.C. n. 028056051.

FONGAMIL.

«1% crema» tubo 15 g A.I.C. n. 029530019;

«1% crema» tubo 30 g A.I.C. n. 029530021;

«300 mg ovuli» 3 ovuli A.I.C. n. 029530033;

«900 mg ovulo» 1 ovulo A.I.C. n. 029530045.

ISOPRINOSINA.

«500 mg compresse» 40 compresse A.I.C. n. 024054025;

«500 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml A.I.C. n. 024054037.

MUCO 4.

«37,4 mg compresse» 30 compresse A.I.C. n. 027425089.

MUCOLITICO.

«0,7% sciroppo» 1 flacone 135 ml A.I.C. n. 023477110;

«60 mg granulato» 30 bustine A.I.C. n. 023477146.

PROGESTOL.

flacone 150 ml A.I.C. n. 024788010.

SEREPRILE.

«150 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 30 ml A.I.C. n. 023402035.

NEG GRAM

«500 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 020321055;

«1 g compresse» 20 compresse A.I.C. n. 020321067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.834/D8 del 25 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

APATEF.

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml A.I.C. n. 026312013;

«1 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml A.I.C. n. 026312025;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml A.I.C. n. 026312052;

«2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 20 ml A.I.C. n. 026312064.

MARCAINA

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 021409040;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409115;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409216;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml A.I.C. n. 021409228;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml A.I.C. n. 021409230;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml A.I.C. n. 021409242;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml A.I.C. n. 021409255;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409267;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409279;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409281;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409293;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 polyamp da 10 ml A.I.C. n. 021409317;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 polyamp da 10 ml A.I.C. n. 021409329;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 021409370.

CARBOCAINA

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml A.I.C. n. 016691089;

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale da 2 ml A.I.C. n. 016691127;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml con adrenalina 1:100000 A.I.C. n. 016691230;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 tubofiale da 1,8 ml A.I.C. n. 016691255;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale da 2 ml con adrenalina 1:100000 A.I.C. n. 016691279;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 016691317;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 016691329;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 016691331;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691343;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691356;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina A.I.C. n. 016691368;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml A.I.C. n. 016691394;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691420;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691444;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml A.I.C. n. 016691457;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml A.I.C. n. 016691471;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml A.I.C. n. 016691483;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691495;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691507;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691519;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691521;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala sterile con polipropilene 10 ml A.I.C. n. 016691533;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala sterile con polipropilene 10 ml A.I.C. n. 016691545;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691596;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 A.I.C. n. 016691610.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A01205-06A01206

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Con determinazione n. aR.M.1048/D9 del 25 gennaio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CEFAZOLINA:

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 032789024/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Union Health S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A01200

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Persolv Richter»

Con determinazione n. aR.M.178/D9 del 31 gennaio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PERSOLV RICHTER.

1 fl 100000 UI + 1 f solv. 2 ml - 024726034;

1 fl 500000 UI + fl solv. 2 ml - 024726059;

1 fl 1000000 UI + fl solv. 2 ml 024726073.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A01209

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.1122/D10 del 31 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

PIRACETAM ANGENERICO.

«10 g/30 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml - 023814054;

«800 mg compresse» 40 compresse - 023814066.

TRIBUTIL.

«50 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 5 fiale - 034324018;

«0,787% granulato per sospensione orale» flacone da 152,5 g - 034324020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Angenerico S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con determinazione N. aR.M. 467/D11 del 31 gennaio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CHIMODIL.

20 bustine 5 g - 018357044;

40 compresse 1 g - 018357057.

IOSALIDE.

«Neonati sciroppo» 1 flacone 60 ml - 024401034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Yamanouchi Pharma S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A01208-06A01207

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601032/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.